

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPO

1. È costituita una associazione riconosciuta ai sensi del d. lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore"), denominata **"Unione Imprenditori Italia Cina – Nuove Generazioni ETS"** in breve denominata **"UNIIC ETS"**. (di seguito anche l'"Associazione"). La qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo ETS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

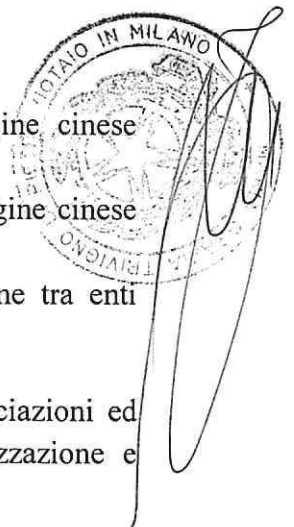
2. L'Associazione è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

3. L'Associazione ha sede legale in Milano. Il trasferimento della sede sociale all'interno del medesimo comune non comporta modifica dello statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto all'art. 16.

5. Lo scopo dell'Associazione è

- a) la tutela e promozione dell'imprenditoria con imprenditori di origine cinese residenti in Italia (in breve imprenditoria italo-cinese);
- b) la promozione dell'integrazione economica tra gli imprenditori di origine cinese residenti in Italia e l'ambiente economico di riferimento;
- c) la promozione e organizzazione di opportune forme di collaborazione tra enti pubblici e privati;
- d) la promozione di scambi socioeconomici e di informazione con associazioni ed enti che perseguono finalità analoghe o affini alla propria Organizzazione e coordinamento di attività di scambio commerciale tra Italia e Cina.



ARTICOLO 2 – ATTIVITÀ SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri soci, e dei loro associati e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:

a. svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;

b. organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;

c. prestare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, in particolare: coltivazione agricola ai fini riabilitativi per persone con difficoltà fisiche e mentali, creazioni di orti terapeutici, esperienze di ortoterapia e laboratori protetti (lett.e), e co.1, art.5 del Codice del Terzo Settore;

d. effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (lett. f), co.1, art.5 del Codice del Terzo Settore. In particolare: manutenzione e Cura del verde sia Pubblico che Privato. Educazione ambientale e culturale intesa anche come valorizzazione del territorio;

e. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;

f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l), co. 1, art.5 del Codice del Terzo Settore);

g. organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;

h. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. n), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

i. promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

j. promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può in particolare svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione di convegni, riunioni e tavole rotonde;
- b) pubblicazione dell'attività svolta dall'Associazione;
- c) formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
- d) collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- e) stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata, continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

4. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.



ARTICOLO 3 – SOCI

1. Tutte le persone fisiche e giuridiche possono associarsi all'Associazione, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali.
2. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego motivato deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso e il socio viene iscritto nel Libro dei Soci.
3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto.
6. La tessera sociale ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre.
7. L'importo della quota associativa è determinato dal Consiglio Direttivo.
8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.
9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
 - a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere parte e votare alle Assemblee;
 - d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

3. I soci dell'Associazione sono tenuti al rispetto delle del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:

a) recesso o decesso;

b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, ovvero nel caso in cui un socio sia assente per tre assemblee consecutive senza giustificato motivo.

2. La perdita della qualifica di associato prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

3. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

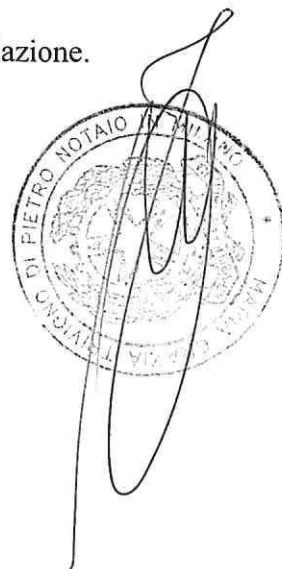
1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'Organo di Controllo;

e, ove nominati:

- i Vicepresidenti,
- Segretario
- Vice Segretario
- Tesoriere
- Vice Tesoriere
- Presidente onorario.

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.



3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci (o i legali rappresentanti degli associati diversi dalle persone fisiche) in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente dell'Organo di Controllo, qualora iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione.

2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta con qualunque mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo a mezzo raccomandata a mani, con avviso di ricevimento, mail, pec). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 10% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4. Qualora il Presidente non provveda si applica l'articolo 9, comma 9 del presente Statuto.

6. L'Assemblea dei Soci ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 16 in merito all'Assemblea dei Soci straordinaria.

7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.

8. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

9. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.

10. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

a. fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione;

b. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

c. nominare e revocare i componenti degli organi sociali, incluso il Presidente, previa determinazione, per ciò che concerne il Consiglio Direttivo, del loro numero;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. approvare il bilancio consuntivo entro il 20 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;

f. provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;

g. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;

h. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento, trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione;

i. deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea dei Soci al proprio interno tra le persone fisiche associate o tra i legali rappresentanti delle persone



giuridiche associate. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma una volta all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta con qualunque mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo a mezzo raccomandata a mani, con avviso di ricevimento, mail, pec). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse modalità di cui al precedente comma 4. Qualora il Presidente non provveda si applica l'articolo 9, comma 9 del presente Statuto.

6. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a. coordinare i lavori e l'azione dell'Associazione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;

b. proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;

c. deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

d. predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

e. deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

f. deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;

g. assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;

h. ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i. elegge al proprio interno uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Vice Segretario, il Tesoriere, il Vice Tesoriere e il o i Presidenti Onorari;

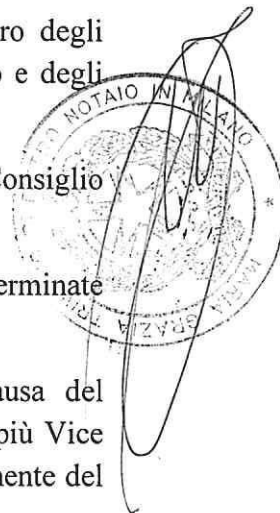
- j. determinare la misura della quota associativa;
 - k. deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
8. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'Associazione e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'Associazione e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Il Presidente sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8. Il Presidente può delegare al o ai Vice Presidenti, ove nominati, talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente (o, in caso di più Vice Presidenti, da quello più anziano) o in mancanza di Vice Presidenti dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. In caso di organo collegiale, esso è composto da 3 membri di cui almeno uno, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.



2. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente dell'Organo di Controllo, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I componenti dell'Organo di Controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.
9. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 11 ORGANI SUSSIDIARI – VICE PRESIDENTI – SEGRETARIO – VICE SEGRETARIO – TESORIERE – VICE TESORIERE – PORTAVOCE

1. Possono essere nominati uno o più Vice Presidenti. Il Vice Presidente collabora col Presidente nella gestione ordinaria dell'Associazione e lo rappresenta qualora non sia presente il Presidente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vicepresidente con età maggiore lo sostituisce nelle sue funzioni.
2. Il Segretario è diretto collaboratore del Presidente e si occupa del controllo fiscale e legale dell'Associazione; si occupa inoltre della verifica dei documenti e verbali dell'Associazione.
3. Il Vice Segretario sostituisce il segretario in caso di suo impedimento o assenza. Collabora col segretario nella cura dell'attività amministrativa dell'Associazione.

4. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, supporta l'Organo di Controllo, dal punto di vista contabile.

5. Il Vice Tesoriere sostituisce il tesoriere in caso di suo impedimento o assenza. Collabora col Tesoriere nella sua attività.

6. Possono essere nominati uno o più Presidenti onorari, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea generale con diritto di voto.

7. Ciascuno degli organi sussidiari sopra indicati viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO

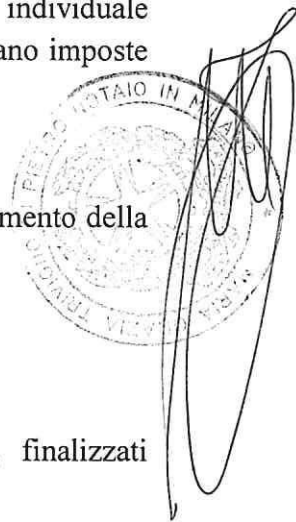
1. Il patrimonio dell'Associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 13 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. contributi dei soci;
- b. contributi dai privati;
- c. contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. contributi da organismi internazionali;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'Associazione nei termini di legge;



g. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

h. ogni altra entrata ammessa, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 14 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 20 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

3. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell'Organo di Controllo, ove presente, almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.

5. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio.

6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 16 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTARIO IN MILANO" at the top and "MARIA GIULIA TRIVIGNO" at the bottom. In the center of the stamp is a small emblem. A large, loopy handwritten mark, possibly a signature or a checkmark, is drawn over the stamp and extends downwards.